

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare del M.I.C.A. n. 3311/C del 22 giugno 1993: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

Si fa seguito alla Circolare n. 3293/C del 29 settembre 1992, di pari oggetto, con la quale è stato diramato il parere del Ministero dei Lavori Pubblici secondo cui il certificato prefettizio di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 è stato sostituito da quello di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 46/90 e all'art. 3 del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

Al riguardo, in relazione all'avvenuta presentazione di alcuni ricorsi per l'annullamento della citata Circolare e in relazione al fatto che il T.A.R. adito ha accolto la domanda incidentale di sospensione della stessa, è scaturita la necessità di pervenire ad un approfondimento delle relative problematiche.

Pertanto, acquisito l'avviso dell'Avvocatura dello Stato e sentito anche il parere del Ministero dell'Interno, su indicazione del Ministero dei Lavori Pubblici, si comunica quanto segue a parziale modifica e integrazione della Circolare in argomento.

Le due discipline, legge n. 46/90 e legge n. 1415/42, attengono, almeno in parte, ad ambiti diversi: la prima concerne l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese (ossia del loro titolare o del responsabile tecnico), la seconda si riferisce ai requisiti professionali personali del singolo operatore che, per essere abilitato alla manutenzione degli impianti, deve aver conseguito l'apposito certificato prefettizio in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica.

Sicché, può trarsi la conclusione che l'art. 5 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415 possa avere attuazione in quanto applicabile, cioè in quanto compatibile con le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 della L. n. 46/90, secondo cui le attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di ascensori e montacarichi sono riservate ad imprese e soggetti che hanno la qualificazione di impresa e sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 2^a comma e all'art. 3.

Tale criterio interpretativo consente di convenire sul fatto che, per quanto riguarda poi la manutenzione ordinaria degli impianti, di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 447/91, che, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 46/90, può essere effettuata da imprese non abilitate, questa possa essere effettuata da singoli operatori, purché in possesso dell'abilitazione di cui alla L. n. 1415/42.

Al riguardo, sentita la competente Direzione Generale della Produzione Industriale, si fa presente che, con specifico riferimento agli ascensori e montacarichi, per **manutenzione ordinaria** deve intendersi:

- *pulizia e lubrificazione di guide, carrucole, rinvii, ecc.;*
- *pulizia della fossa;*
- *sostituzione di lampade (anche sulla pulsantiera in cabina);*
- *registrazione delle portine scorrevoli (sia automatiche che manuali);*

- *verifica cerniere porte;*
- *ogni altra simile operazione finalizzata al mantenimento del regolare esercizio dell'impianto.*